



Roma, 11.8.2016

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201600005232AG  
Oggetto: CNFC – Delibera in materia di crediti formativi ECM

Circolare n. 10058

SS  
AFP 2  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*La CNFC ha disposto l'applicazione a tutti i professionisti sanitari di alcune disposizioni in materia di crediti formativi previste per i liberi professionisti.*

*Demandata ad una successiva delibera la possibilità di prevedere una proroga al raggiungimento del fabbisogno formativo per i sanitari che non abbiano acquisito tutti i crediti ECM previsti per il biennio 2014-2016*

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha disposto l'applicazione a tutti i professionisti sanitari delle disposizioni in materia di crediti formativi previste per i liberi professionisti dall'art. 5 della determina 17.7.2013 (cfr circolare federale n. 8490 del 20.9.2013), nonché dall'art. 1, comma 4 e dall'art. 4 della determina 23 luglio-10 ottobre 2014 (cfr circolare federale n. 9067 del 12.11.2014).

La CNFC, ribadendo il principio della continuità dell'obbligo formativo, ha inoltre deliberato di demandare ad una successiva delibera la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiano acquisito la totalità dei crediti ECM previsti per il triennio 2014-2016.

In particolare, le disposizioni ora applicabili anche ai professionisti sanitari riguardano:

➤ **i crediti individuali per autoapprendimento**

Tali crediti sono riconosciuti per:

- a) attività di autoapprendimento ossia l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell'apprendimento con il limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio);

➤ **la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile;**

➤ **le seguenti norme di dettaglio:**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CREDITI</b>
Docenza, tutor, relatore di formazione	I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>• convegni congressi simposi conferenze</li> <li>• attività di ricerca (FSC)</li> <li>• gruppi di miglioramento (FSC)</li> <li>• docenza e tutoring anche individuale</li> </ul>	La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni*.
formazione "reclutata"	I crediti non possono superare 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
autoformazione per liberi professionisti	I crediti non possono superare il 10% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni

**\*Nota esplicativa:** qualora venga raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione" residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale". Qualora mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale" venga raggiunto il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione".

\* \* \*

Si invitano i Signori Presidenti a voler assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare presso i propri iscritti.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(Sen. Andrea Mandelli)



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

*Commissione nazionale per la formazione continua*

## **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTI l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditemento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR) e l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditemento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (rep. Atti n. 101/ CSR);

VISTI il punto 5 della determina 17 luglio 2013 della Commissione nazionale per la formazione continua, l'art. 1, comma 4, e l'art. 4 della determina 23 luglio 2014, come modificata dalla determina del 10 ottobre 2014 in materia di possibilità, per i liberi professionisti, di acquisire i crediti in maniera flessibile.

VISTA la proposta del Comitato di Presidenza il 16 giugno 2016, approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 7 luglio 2016;

RITENUTO meritevole di certificazione il professionista sanitario che abbia acquisito crediti ECM conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel triennio 2014-2016, in analogia con quanto previsto per i liberi professionisti in base alle citate determinazioni

### **DELIBERA**

1. di applicare a tutti i professionisti sanitari le disposizioni previste per i liberi professionisti dalle determinazioni della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013, di cui all'art. 5, e del 23 luglio-10 ottobre 2014 di cui all'art. 1, comma 4 ed all'art. 4;
2. ribadendo il principio della continuità dell'obbligo formativo, di demandare ad una successiva delibera della Commissione nazionale la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiano acquisito la totalità dei crediti ECM previsti per il triennio 2014-2016, come stabilito per i medici competenti con D.M. 26 novembre 2015 che ha apportato



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## *Commissione nazionale per la formazione continua*

“modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

**Il Segretario**  
**(Marco Maccari)**

**Il Vice Presidente**  
**(dott.ssa Roberta Chersevani)**